



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 3 gennaio 2019

L'AGENDA DEI LAVORI

- 1) SEGRETARIO COMUNALE E SINDACO, LO *SPOILS SYSTEM* TORNA ALLA CONSULTA
- 2) SCIOPERI A SINGHIOZZO DEGLI AVVOCATI: PREAVVISO E DURATA NEL MIRINO
- 3) IL PD SOLLEVA CONFLITTO SULLA LEGGE DI BILANCIO 2019: “COMPRESSO L'ESAME PARLAMENTARE”. LA CORTE DECIDE SULL'AMMISSIBILITA'

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica dell'8 GENNAIO e nella camera di consiglio del 9 GENNAIO 2019.

In allegato le relative sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce “calendario dei lavori”.

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce “atti di promovimento”.

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 3 gennaio 2019



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 2 gennaio 2019

UDIENZA PUBBLICA 8 GENNAIO 2019

NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE CORRISPONDENTE AL MANDATO DEL SINDACO E PRINCIPI IN TEMA DI *SPOILS SYSTEM*

Impiego pubblico - Segretari comunali e provinciali - Nomina del segretario comunale da parte del sindaco e dipendenza funzionale dal capo dell'amministrazione - Durata dell'incarico corrispondente al mandato del sindaco che ne ha disposto la nomina - Decadenza automatica dall'incarico.

(R.O. 39/2018)

Il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 99, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). La disposizione attribuisce al sindaco il potere di nomina - esercitabile non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dall'insediamento - del segretario comunale, scelto tra gli iscritti allo specifico albo, e stabilisce che l'incarico ha durata corrispondente al mandato del sindaco, dal quale il segretario comunale dipende funzionalmente.

Ad avviso del giudice rimettente risulterebbero violati i principi dettati dall'articolo 97 della Costituzione in quanto la previsione di una decadenza automatica dall'incarico non parrebbe congruente, alla luce della richiamata giurisprudenza in tema di *spoils system*, con le funzioni di natura tecnico professionale, gestionale e consultiva affidate al segretario comunale. Secondo il rimettente, inoltre, la medesima disposizione costituzionale risulterebbe violata anche per l'attribuzione al sindaco, soggetto politico, del potere di nominare il segretario comunale al quale è affidato il ruolo di garante della conformità legale, statutaria e regolamentare e, pertanto, il controllo degli atti dell'ente e del capo dell'amministrazione dal quale il segretario dipende funzionalmente.

Norma censurata

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 99 Nomina

In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
 3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.
-



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

CAMERA DI CONSIGLIO 9 GENNAIO 2019

ASTENSIONI COLLETTIVE DEGLI AVVOCATI E LORO REITERAZIONE

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali - Astensione collettiva degli avvocati dalle udienze - Reiterazione di iniziative di astensione - Mancata previsione dell'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione.

(R.O. 182/2017)

La Corte d'appello di Venezia solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2 e 5 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della L. 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati). La normativa viene censurata nella parte in cui non prevede che, in caso di plurime astensioni degli avvocati dalle udienze accomunate dalle medesime ragioni di protesta, l'obbligo di congruo preavviso e di ragionevole durata delle astensioni degli avvocati difensori debba riguardare tutte le iniziative tra loro collegate, con l'indicazione di un termine finale, e non la singola astensione di volta in volta proclamata. Secondo la prospettazione del giudice rimettente le attuali modalità di astensione dalle udienze, consentendo la reiterazione di iniziative di astensione in tempi brevissimi, per le medesime ragioni e senza indicazione dei tempi delle successive fasi e del termine conclusivo certo, comprometterebbero il regolare esercizio della giurisdizione, in contrasto con i principi di ragionevolezza e di efficienza del processo penale. Il rimettente evoca gli articoli 97, 111, con riferimento anche all'articolo 6 della CEDU, 3 e 24 della Costituzione, denunciando la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, della ragionevole durata del processo, dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge nonché del diritto di difesa.

Norme censurate

L. 12 giugno 1990, n. 146.

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

Art. 2

In vigore dal 26 aprile 2000

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 e dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

dell'integrità degli impianti, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.

(omissis)

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge possono essere determinati termini superiori.

CAMERA DI CONSIGLIO 9 GENNAIO 2019

ITER DI APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2019 - ASPETTI TEMPORALI E MODALITÀ - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Legge - Procedimento legislativo - Iter di approvazione, da parte del Senato della Repubblica, del disegno di legge di bilancio dello Stato 2019 - Aspetti temporali e modalità - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Andrea Marcucci in proprio e quale capogruppo del gruppo parlamentare del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica, nonché da altri 36 senatori.

(Reg. Confl. poteri 8/2018 – fase di ammissibilità)

La Corte costituzionale è chiamata a deliberare in ordine all'ammissibilità di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato inerente l'iter di approvazione, da parte del Senato della Repubblica, del disegno di legge di bilancio dello Stato 2019 (Atto Senato n. 981). Il ricorso è stato proposto dal senatore Andrea Marcucci, in proprio e quale capogruppo del gruppo parlamentare del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica, nonché da altri 36 senatori. I ricorrenti investono la



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Corte costituzionale per la dichiarazione di non spettanza al Governo, al Presidente della V Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, alla Conferenza dei Capigruppo del Senato della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, all'Assemblea del Senato della Repubblica degli atti e comportamenti relativi all'approvazione del disegno di legge di bilancio nell'iter costituzionalmente previsto, come svoltosi presso il Senato della Repubblica. Le lamentele si appuntano innanzitutto sulla presentazione da parte del Governo del testo della manovra di bilancio in forma di maxi-emendamento senza rispettare le scadenze previste dalla legislazione vigente in attuazione degli articoli 81, 97, primo comma, e 72, comma quarto, della Costituzione. La parte centrale del ricorso è rivolta all'organizzazione e ai tempi dei lavori del Senato e alle concrete modalità in cui questi si sono svolti, che, secondo i ricorrenti, avrebbero precluso l'acquisizione di un'adeguata conoscenza dei contenuti normativi, di formarsi un'opinione su di essi e di discuterli, anche al fine di proporre emendamenti o comunque di esprimere un voto consapevolmente favorevole o contrario ai sensi dell'articolo 72, primo comma, della Costituzione. I ricorrenti denunciano la lesione della sfera di attribuzioni costituzionali spettanti ai singoli membri del Senato della Repubblica e ai gruppi parlamentari e in particolare alle minoranze parlamentari con riferimento alla loro partecipazione al procedimento legislativo, evocando gli articoli 72, primo comma, e 67 della Costituzione nonché il principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

Atti all'origine del conflitto

Atti e comportamenti relativi all'approvazione del disegno di legge di bilancio 2019 (Atto Senato n. 981) nell'iter costituzionalmente previsto, come svoltosi presso il Senato della Repubblica.
